

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****NUM. 14 DEL 28-02-2018**

**Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2018.
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Febbraio, alle ore 19:00, nella [SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI](#), alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Presenti	Assenti
LUNARDI PIERO GORBI FEDERICO GARGINI ILARIA BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE BARDELLI ROBERTO FILONI FLORE BUGIANI FRANCESCO VETTORI BENEDETTA AGOSTINI STEFANO LA PIETRA PATRIZIA LANDI RAFFAELE GIOVANNONI MATTEO MUNGAI EUGENIO PATRIZIO CIONI SANDRO QUERCI SIMONA GORI LUCIANA VIVIANA FASSIO LEONELLO	

Assegnati n.	17	Presenti n.	17
In carica	17	Assenti	0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa la [Dott.ssa Ilaria LUCIANO](#) in qualità di [Segretario Comunale](#), il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Fassio, Giovannoni, La Pietra

La seduta e' [pubblica](#)

dibattito: vedi allegato alla delibera n. 23
durante il dibattito, alle ore 19,40 entra il Consigliere Landi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del D.L. nr. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- l'art. 1, Comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- i commi dal 707 e successivi dello stesso art. 1 della L. 147/2013 hanno modificano la disciplina dell'IMU;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21.05.2014;

Vista la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10-03-2017 con la quale sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2017;

Considerato che le modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto, quanto disposto dall'art. 1 comma 13 della Legge 28.12.2015 nr. 208, che modifica la tassazione Imu dei terreni agricoli, stabilendo che a decorrere

dall'anno 2016 l'esenzione dall'Imu prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30.12.21992 nr. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze nr. 9 del 14 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'Imu i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 nr. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, nr. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Considerato che, nella suddetta Circolare nr. 9/1993 il comune di Serravalle Pistoiese risulta un comune parzialmente delimitato (PD) e dall'anno 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli che rientrano nella parziale delimitazione e di tutti quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 nr. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Considerato, altresì quanto disposto dai seguenti commi dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- il comma 10 della Legge nr. 208/2015 ha così modificato la disciplina degli immobili concessi in comodato gratuito: "La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 del D.LGS NR. 23/2011";

- i commi 21-24 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

- il comma 53 prevede dal 2016 la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, infine, che il comma 37 lettera a) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone che per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;

Visto il comma 169 dell'art.1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;

Visto il D.M. del 09.02.2018, pubblicato in GU del 15 febbraio 2018, che dispone il rinvio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018;

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, nr. 214, e successive modificazioni con le modalità indicate nell'art. 13 comma 13 -bis del medesimo decreto;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs nr. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 17, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 0, resi in forma **palese** dai nr. 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di confermare per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) deliberate per l'anno 2017 come di seguito riportate:

- Aliquota di base0,96%
- Aliquota per abitazione principale0,50%
- Aliquota per unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).....0,50%
- Aliquota per fabbricati di categoria "A" (escluso A/10) sfitti a disposizione.....1,06%
- Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario0,96%
- Aliquota per immobili posseduti da soggetti passivi I.R.E.S..... 0,96%
- Terreni agricoli0,96%

2) di confermare nella misura di € 300,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. nr. 201/2011, convertito nella Legge nr. 214/2011;

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Piero LUNARDI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria LUCIANO